



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'articolo 1, comma 56, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), come modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico di un fondo destinato al sostegno delle imprese composte da almeno quindici individui che si uniscono in associazione temporanea di imprese (ATI) o in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o in reti di impresa aventi nel programma comune di rete lo sviluppo di attività innovative finalizzate ad operare su manifattura sostenibile e artigianato digitale, alla promozione, ricerca e sviluppo di software e hardware e all'ideazione di modelli di attività di vendita non convenzionali e forme di collaborazione tra tali realtà produttive;

Visto il comma 57 del predetto articolo 1 della legge n. 147 del 2013, come sostituito dalla citata legge n. 190 del 2014, che dispone che le risorse del fondo sono erogate ai soggetti di cui al comma 56, ammessi attraverso procedure selettive indette dal Ministero dello sviluppo economico, tenute a valorizzare le collaborazioni con istituti di ricerca pubblici, università e istituzioni scolastiche autonome, sulla base di progetti della durata di almeno due anni, volti a sviluppare i seguenti principi e contenuti:

- a) creazione di centri di sviluppo di software e hardware a codice sorgente aperto per la crescita e il trasferimento di conoscenze alle scuole, alla cittadinanza, agli artigiani e alle microimprese;
- b) creazione di centri per l'incubazione di realtà innovative nel mondo dell'artigianato digitale;
- c) creazione di centri per servizi di fabbricazione digitale rivolti ad artigiani e a microimprese;
- d) messa a disposizione di tecnologie di fabbricazione digitale da parte dei soggetti di cui al comma 56;
- e) creazione di nuove realtà artigianali o reti manifatturiere incentrate sulle tecnologie di fabbricazione digitale;

Visto, altresì, il comma 59 dello stesso articolo 1 della legge n. 147 del 2013, che prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono definiti criteri e modalità per l'applicazione dei commi 56 e 57 dianzi citati;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che individua le categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

Visto l'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente il Fondo per la crescita sostenibile;



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni, che all'articolo 3 istituisce e disciplina l'istituto del contratto di rete;

Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, in sede di concessione di finanziamenti, tengano conto del rating di legalità delle imprese secondo quanto previsto all'articolo 3 del medesimo decreto, quindi anche attraverso l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 febbraio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 aprile 2015, recante le modalità di concessione delle agevolazioni in favore di programmi finalizzati alla promozione di attività innovative nell'ambito dell'artigianato digitale e della manifattura sostenibile;

Visto, in particolare, l'articolo 8 comma 1, del predetto decreto che prevede che le modalità per la presentazione e gestione delle rimodulazioni del programma siano definiti con successivo decreto a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico;

Visto altresì l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto, che prevede che le agevolazioni a valere sul decreto ministeriale 17 febbraio 2015 siano erogate sulla base delle modalità stabilite con successivo decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 11 maggio 2015, recante le disposizioni operative per la concessione delle agevolazioni a valere sul sopra richiamato decreto ministeriale 17 febbraio 2015;

DECRETA:

Art. 1.

Erogazione delle agevolazioni

1. L'agevolazione è erogata dal *Ministero*, in non più di quattro quote, a fronte di titoli di spesa quietanzati, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma agevolato e di importo almeno pari al 25 per cento dell'importo del programma ammesso, fatta eccezione per la quota a saldo.

2. Tutti i pagamenti dei titoli di spesa relativi al programma agevolato devono essere effettuati in conformità a quanto previsto all'articolo 6, comma 4, lettera *a*) del *Decreto* e riportare la causale: "Costo sostenuto ai sensi del Decreto MISE 17 febbraio 2015".



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

3. In sede di richiesta di ciascuna erogazione il *Beneficiario* è tenuto a dichiarare, con riferimento alle informazioni già fornite ai fini dell'acquisizione della documentazione antimafia, le variazioni eventualmente intervenute. In tal caso il *Beneficiario* dovrà allegare alla richiesta di erogazione i prospetti di autocertificazione redatti secondo gli allegati presenti sulla pagina dedicata alla misura agevolativa del sito internet del *Ministero*.

4. L'erogazione delle agevolazioni da parte del *Ministero* è altresì subordinata alla verifica della regolarità contributiva, tramite l'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell'articolo 44-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

5. Tutti i titoli di spesa oggetto di richiesta di erogazione, incluse le buste paga del personale dipendente impegnato nelle attività di ricerca e sviluppo ammesse alle agevolazioni, le ricevute di avvenuto pagamento dei canoni di locazione e le evidenze bancarie attestanti l'addebito degli interessi passivi correlati al finanziamento fruito dal *Beneficiario*, devono riportare, anche mediante l'utilizzo di apposito timbro, la dicitura: «Spesa di euro ... dichiarata per l'erogazione della ... (prima, seconda, terza, ecc.) quota del programma n. ... - Bando Artigianato Digitale - DM 17 febbraio 2015».

Art. 2.

Modalità per la richiesta di erogazione

1. Le richieste di erogazione delle agevolazioni possono essere presentate, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo dgiai.artigianatodigitale@pec.mise.gov.it, a partire dal giorno successivo alla data di trasmissione del decreto di concessione delle agevolazioni sottoscritto per accettazione da parte del *Beneficiario* e non oltre i 60 giorni successivi alla data di completamento del programma di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *d*), del *Decreto*, della documentazione di cui al comma 2, firmata digitalmente dal legale rappresentante del *Beneficiario*.

2. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni, il *Beneficiario* deve presentare la relativa richiesta utilizzando, lo schema di cui all'allegato n. 1 unitamente a:

a) copia dei titoli di spesa;

b) estratto del conto corrente bancario utilizzato per il pagamento delle spese inerenti il programma agevolato da cui si evinca chiaramente la dicitura di cui all'articolo 1, comma 2;

c) ulteriore documentazione indicata nell'allegato n. 1;

d) elenco delle spese rendicontate, redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 2;

e) allegato n. 3 e documentazione dallo stesso indicato, nel caso in cui siano presenti spese per il personale addetto ad attività di ricerca e sviluppo.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

3. Con riferimento all'erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni, la richiesta deve essere corredata, oltre che dalla documentazione di cui al comma 2, anche dalla documentazione finale di spesa, costituita da:

a) relazione finale sulla realizzazione del programma, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 4, così come eventualmente integrato, con successivo provvedimento del *Ministero*, da ulteriori sezioni volte ad acquisire informazioni aggiuntive in merito ai risultati e agli effetti complessivi dell'intervento agevolativo;

b) dichiarazione, redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 5, relativa alla identificazione dei beni di investimento oggetto di agevolazione, indicante numero di matricola del bene, data e fornitore della relativa fattura d'acquisto, descrizione e ubicazione;

c) dichiarazione liberatoria del fornitore, redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 6.

4. La prima quota della *Sovvenzione parzialmente rimborsabile*, per un ammontare pari al 25 percento dell'agevolazione complessiva, può essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di una fideiussione bancaria, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, ovvero di una polizza assicurativa a favore del *Ministero*.

5. Il *Beneficiario* può presentare la richiesta di erogazione a titolo di anticipazione, successivamente alla trasmissione al *Ministero* del provvedimento di concessione controfirmato per accettazione, mediante la compilazione della dichiarazione di cui all'allegato n. 7, unitamente alle autocertificazioni per la richiesta della documentazione antimafia, laddove necessarie.

6. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a favore del *Ministero*, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 e di importo pari al 25 percento della *Sovvenzione parzialmente rimborsabile* deve essere trasmessa esclusivamente tramite raccomandata A/R all'indirizzo Ministero Sviluppo Economico, Segreteria del Direttore Generale, Viale America 102, 00147 Roma, all'attenzione del responsabile del procedimento Ing. Maria Teresa Mitidieri.

7. La fideiussione o la polizza devono avere una scadenza conforme alla durata del programma maggiorata di dodici mensilità. La fideiussione o la polizza hanno effetto fino alla data in cui il *Ministero*, ricevuta da parte del *Beneficiario* la richiesta di svincolo unitamente alla documentazione di spesa, certifichi con esito positivo la compiuta realizzazione dello stato di avanzamento e l'assenza di cause e/o atti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca. La comunicazione di svincolo ai soggetti interessati è effettuata dal *Ministero*.

8. La richiesta di svincolo della fideiussione bancaria o della polizza assicurativa può essere inoltrata dal *Beneficiario* in sede di presentazione di qualsiasi stato di avanzamento, a condizione che sia stato richiesto un contributo di importo almeno pari a quello erogato a titolo di anticipazione.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

9. Il *Ministero*, concluse positivamente le verifiche di cui all'articolo 9, comma 3 del *Decreto*, determina l'importo della sovvenzione erogabile, tenuto conto delle eventuali somme erogate a titolo di anticipazione, e provvede ad erogare il relativo importo entro 60 giorni dalla richiesta di erogazione.

Art. 3.

Variazioni

1. In caso di variazioni che comportino la modifica dell'assetto societario del *Beneficiario* ovvero in caso di cessione/fitto d'azienda o di ramo d'azienda da parte del *Beneficiario* medesimo, quest'ultimo deve darne, trasmettendo copia del relativo atto, tempestiva comunicazione al *Ministero*, che procederà a valutare la permanenza delle condizioni sottostanti la fruizione delle agevolazioni.

2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 9, del *Decreto*, nel periodo intercorrente tra il provvedimento di concessione delle agevolazioni e il completamento del programma, sono ammesse variazioni nella composizione del *Beneficiario* a condizione che permangano i requisiti di ammissibilità delle singole imprese costituenti il *Beneficiario* e relativi alla composizione del medesimo, previsti all'articolo 4 del *Decreto*.

3. Le variazioni di cui al comma 2 successive al completamento del programma sono ammesse a condizione che non siano in contrasto con gli adempimenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e) del *Decreto*.

4. Fermo restando gli obiettivi e le finalità del programma ammesso alle agevolazioni, sono ammissibili rimodulazioni delle voci di spesa indicate in allegato al decreto di concessione delle agevolazioni, che non incidano in misura superiore al 20 per cento degli importi ammessi per ciascuna tipologia di spesa, non essendo pertanto necessaria una preventiva comunicazione al *Ministero*.

5. Ogni altra variazione al programma deve essere preventivamente comunicata al *Ministero* che, effettuate le opportune verifiche, procederà a comunicarne l'esito al *Beneficiario*.

IL DIRETTORE GENERALE

Carlo Sappino

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del
D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche*